



Milano, 30 luglio 2021

## CIRCOLARE N° 6/2021

**Oggetto:** Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*

### **Premessa**

È stata pubblicata in G.U., Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 e in vigore dal 25 luglio 2021, la L. n. 106/2021 di conversione – con modificazioni – del Decreto Sostegni-*bis* n. 73/2021.

La presente circolare informativa fornisce un’analisi delle principali novità – in materia fiscale e di sostegno alle imprese e all’economia – relative alla conversione in legge del Decreto Sostegni-*bis*.

### **1. Proroga dei versamenti per i soggetti ISA**

Tra le novità della conversione in legge del Decreto Sostegni-*bis* vi è la proroga dei versamenti per i soggetti ISA.

L’art. 9-*ter* del D.L. 73/2021, così come risultante a seguito della conversione in legge, **posticipa al 15 settembre** il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva) senza alcuna maggiorazione.

L’originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021.

Il provvedimento interessa esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

La nuova disposizione si applica anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione ISA, compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir.

Le imposte oggetto della sopracitata proroga sono:

- IRPEF, addizionali comunali e addizionali regionali;
- IRES;
- IRAP;
- Imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari;
- Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa;
- Cedolare secca;
- IVIE e IVAFE;
- Saldo IVA maggiorato dell'1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo 2021 al 30 giugno 2021);
- Diritto annuale delle Camere di Commercio;
- Saldo e primo acconto dei contributi INPS artigiani, commercianti e gestione separata.

## **2. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**

All'art. 14, comma 4-*bis*, è stata inserita la modifica che comporta una proroga dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima al 15 novembre 2021 (precedentemente il termine era al 30 giugno 2021).

## **3. Nuove scadenze per rottamazione *ter* e saldo e stralcio delle cartelle**

Sono stati rimodulati i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.

Le disposizioni vigenti prevedono che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determini l'inefficacia di tali definizioni qualora:

- Il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021 (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato);
- Il versamento delle rate scadenti il 31 maggio 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 agosto 2021;
- Il versamento delle rate scadenti il 31 luglio 2020 venga effettuato integralmente entro il 30 settembre 2021;
- Il versamento delle rate scadenti il 30 novembre 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 ottobre 2021;
- Il versamento delle rate scadenti nell'anno 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.

## **4. Contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con ricavi superiori a 10 milioni e dei titolari di reddito agrario**

È stato inserito il comma 30-*bis* all'art. 1 del D.L. 73/2021 che prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi nel secondo periodo di imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di conversione (anno 2019 per i soggetti solari) superiori a 10 milioni di euro, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.

Lo stesso contributo è esteso anche ai titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 Tuir.

#### **5. Contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA (Hotellerie – Restaurant – Catering)**

È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'HORECA.

La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un apposito decreto MEF, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

#### **6. Estensione del credito di imposta locazioni alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro**

È stato esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, il credito di imposta locazioni in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che ci sia stata una riduzione del fatturato e dei corrispettivi – pari almeno al 30% – tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020. Lo stesso credito di imposta spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza dei requisiti suesposti. A tali imprese il credito di imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

#### **7. Esenzione dal versamento dell'IMU in caso di emissione a proprio favore di convalida di sfratto**

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità** entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU.

La stessa esenzione è estesa anche ai soggetti che abbiano ottenuto convalida di sfratto successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021.

Tali soggetti hanno diritto al **rimborso** della prima rata IMU 2021 versata entro il 16 giugno 2021.

## 8. Credito di imposta POS e sospensione del programma “cashback”

Trovano accoglimento, nell’ambito del provvedimento in esame, le previsioni del D.L. 99/2021 con le quali era stato sospeso il programma “cashback” ed erano stati potenziati i crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei Pos.

Nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, viene portato **dal 30% al 100%** delle commissioni il credito d’imposta per gli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali, e che adottano strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento, collegati ai registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero strumenti di pagamento evoluto.

## 9. Bonus sanificazioni e DPI

Viene semplificato l’accesso dei bed and breakfast al bonus sanificazione, ossia al credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per “bonificare” ambienti e strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di lavoratori e utenti, ripristinato per i mesi di giugno, luglio e agosto: l’incentivo spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite – viene ora specificato – dello specifico codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate tramite autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B.

Viene esteso il credito di imposta sanificazioni – già proposto dal Decreto Sostegni-*bis* – anche ai B&B non muniti di codice identificativo regionale, ma che autocertifichino lo svolgimento dell’attività ricettiva.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.  
<http://www.besassociati.it/circolari/>